

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Vigente al : 14-6-2022

Art. 33. Agevolazioni

- 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
- 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche oud' maniera continuativa. Il predetto diritto non riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, adottivi, che possono fruirne alternativamente. I1dipendente diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del o di un parente o affine entro il primo grado o entro il grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (21) (26) ((27))

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3

per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

- 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata <u>legge n. 1204 del 1971</u>, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo <u>articolo 7 della legge n. 1204 del 1971</u>, nonche' quelle contenute negli <u>articoli 7</u> e <u>8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903</u>.
- 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
- 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'.(11)
- 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

AGGIORNAMENTO (2)

Il <u>D.L. 27 agosto 1993, n. 324</u>, convertito con modificazioni dalla <u>L. 27 ottobre 1993, n. 423</u> ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che "Al <u>comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensile' devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito".

AGGIORNAMENTO (3)

La <u>L. 24 dicembre 1993</u>, <u>n. 537</u> ha disposto (con l'art. 3, comma 38) che "I tre giorni di permesso mensili di cui all'<u>articolo 33</u>, <u>comma 3</u>, <u>della legge 5 febbraio 1992</u>, <u>n. 104</u>, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con <u>decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957</u>, <u>n. 3</u>, come sostituito dal comma 37 del presente articolo".

AGGIORNAMENTO (11)

La <u>L. 8 marzo 2000, n. 53</u>, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'<u>articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente."

AGGIORNAMENTO (12a)

Il <u>D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105</u>, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Le assenze previste dall'<u>articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie."

AGGIORNAMENTO 15

La <u>L. 8 marzo 2000, n. 53</u>, come modificata dalla <u>L. 4 novembre 2010, n. 183</u>, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'<u>articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 23 settembre 2016, 213 (in G.U. 1^a s.s. 28/09/2016 n. 39) ha l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi. ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita', in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado."

AGGIORNAMENTO (26)

Il <u>D.L. 17 marzo 2020, n. 18</u> ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'<u>articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020".

AGGIORNAMENTO (27)

Il <u>D.L. 17 marzo 2020, n. 18</u>, convertito con modificazioni dalla <u>L. 24 aprile 2020, n. 27</u>, come modificato dal <u>D.L. 19 maggio 2020, n. 34</u>, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'<u>articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".